

EX OSPEDALE - IN ESCLUSIVA I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO CHE L'AM

Il Comune smentisce se stesso E' ora di chiarire la vicenda Imu

L'OPINIONE

TROPPI DUBBI,
IL SINDACO
ORA SPIEGHI

di LORENZO TERUZZI

E' arrivato il momento di chiarire. Lo deve fare il sindaco, che sino ad ora ha «derubricato» la vicenda ad una questione amministrativa di cui si sono occupati gli uffici. Deve spiegare perché l'Amministrazione comunale, dopo aver depositato alla Commissione tributaria un documento di 15 pagine molto duro (redatto da un avvocato incaricato dalla Giunta, che quindi sapeva e condivideva), nel quale si ribadiva senza ombra di dubbio, normativa e sentenze alla mano, che la Asst avrebbe dovuto pagare l'Imu per il vecchio ospedale, di punto in bianco abbia considerato carta straccia quella memoria, allineandosi totalmente, senza se e senza ma, alla posizione completamente opposta di Asst.

Si è passati in pochi giorni dal «Cara Asst, non fare la furba e paga», perché così possono essere riassunte le 15 pagine della memoria, ad «Asst, scusaci tanto, abbiamo scritto un sacco di stupidaggini...».

Un chiarimento urgente è dovuto che il sindaco deve dare perché in ballo non ci sono pochi spiccioli, un paio di milioni di euro circa che non sono entrati nelle casse del Comune.

Basti pensare che la sola cartella esattoriale del 2013 ammontava (se saldata entro 60 giorni) a quasi 330mila euro. A questi vanno aggiunti gli anni successivi. E il conto, seppur a spanne, è presto fatto.

Il sindaco deve anche spiegare perché il Comune non abbia nemmeno atteso il pronunciamento della Commissione tributaria (l'udienza era già stata fissata), ritirandosi prima dal contenzioso. Un pronunciamento che sarebbe stato anche a garanzia dello stesso Comune.

Perché se la vicenda non verrà chiarita, in modo inequivocabile, le supposizioni saranno autorizzate. Del resto, le date parlano chiaro e fanno sorgere, a questo punto, più di un dubbio: il 10 maggio 2019 il Comune deposita la propria memoria in vista dell'udienza del 10 giugno. Pochi giorni dopo il Comune cambia idea e l'udienza viene annullata. A fine luglio Comune e Asst firmano il nuovo Accordo di programma per le aree del vecchio ospedale.

Dalla memoria inviata alla Commissione Tributaria emerge che Palazzo Trotti non avesse nessun dubbio, normativa alla mano, del fatto che l'Azienda socio sanitaria di Vimercate dovesse pagare l'Imu del 2013 e quelle per gli anni a venire. Poi, improvvisamente, la retromarcia che sconfessa quanto sostenuto in 15 pagine e la firma dell'accordo tombale con la rinuncia a circa due milioni di euro a fronte del pagamento della sola Tari (meno di 200mila euro)



Uno scorcio delle condizioni attuali, di totale abbandono e inutilizzo, delle vecchie Medicine di via Cereda, la parte storica dell'ex ospedale dismesso a fine 2010

VIMERCATE (tlo) Un documento dal contenuto clamoroso. E ancor più clamoroso è che a produrlo sia stato il Comune, smentendo di fatto se stesso.

Una scoperta fatta dal nostro Giornale, che aggiunge un nuovo inquietante capitolo alla vicenda che stiamo seguendo da qualche tempo e che riguarda l'esenzione del pagamento dell'Imu concessa da Palazzo Trotti all'Azienda socio sanitaria di Vimercate per il vecchio ospedale, dismesso da fine 2010. Esenzione che ha consentito ad Asst di pagare poco meno di 200mila euro di sola Tassa rifiuti invece che circa 2 milioni di Imu, Imposta municipale unica.

Una vicenda che ha avuto inizio

nell'ottobre 2018, quando il Comune emise una cartella esattoriale per chiedere ad Asst il pagamento Imu 2013 per i fabbricati del vecchio nosocomio di via Ospedale e di via Cereda.

Cartella da ben 482.466 euro, con riduzione di un terzo (326.811 euro) se saldata entro 60 giorni. Asst si era opposta sostenendo che il tributo non fosse dovuto, citando la normativa in tema di esenzioni previste per gli immobili posseduti da enti pubblici. Un replica poi formalizzata con l'impugnazione della cartella esattoriale davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano. Commissione che aveva fissato un'udienza fissata per il 10 giugno 2019.

L'impugnazione era stata accompagnata da una memoria prodotta da Asst e inviata a Milano già il 18 dicembre 2018, che ribadiva che all'interno del vecchio ospedale, chiuso, si svolgevano e si svolgerebbero ancora attività istituzionali. Fattispecie che garantirebbe l'esenzione dall'Imu.

Il Comune si era opposto al ricorso di Asst, presentando una memoria, inviata il 10 maggio 2019. Ed è proprio il contenuto di quella memoria, molto dura e netta nel respingere le tesi di Asst, che siamo in grado di rendere pubblica (vedi articolo nell'altra pagina), a destare scalpore. Tramite i propri legali, avvocati **Antonino Chiariello** e **Maria Suppa**, il Comune ribadisce

senza se, senza ma e senza alcuna incertezza o dubbio, con tanto di richiami a leggi, sentenze, pronunciamenti e interpretazioni della normativa, che il pagamento dell'Imu da parte di Asst è dovuto. Non si capisce quindi cosa possa aver spinto, soltanto poche settimane dopo, l'Amministrazione di Palazzo Trotti a fare marcia indietro, rimangiandosi quanto scritto nella memoria di ben 15 pagine. Tanto da ritirarsi dal contenzioso, revocare l'emissione della cartella esattoriale e sottoscrivere nel dicembre scorso un accordo tombale con Asst anche per le annualità successive, 2014-2018, con la completa rinuncia all'Imu.

Lorenzo Teruzzi

Il centrosinistra porta il caso in Consiglio

Interrogazione di Azione, Pd e Vimercate futura per chiedere al sindaco di spiegare perché il Comune ha rinunciato a tutti quei soldi

VIMERCATE (tlo) Il centrosinistra vuole vederci chiaro e presenta un'interrogazione, a firma di Azione, Pd, e Vimercate futura, che sarà illustrata durante il Consiglio comunale di domani, mercoledì.

Nell'interrogazione, dopo aver ricostruito la vicenda, si scrive: «Il Comune di Vimercate, dopo essersi costituito nel giudizio tributario contestando la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, ha annullato l'avviso di accertamento a seguito di accordo intercorso con l'Asst. In forza del predetto accordo, l'Asst non verserà alle casse del Comune di Vimercate a

titolo di IMU una somma stimabile in circa 330.000 euro per il solo 2013, oltre alle successive annualità».

E ancora: «Con Deliberazione n. 1276 del 6.12.2019, la Asst di Vimercate ha preso atto dell'intervenuto annullamento da parte del Comune di Vimercate dell'avviso di accertamento dell'imposta municipale Imu per l'anno 2013, affermando, nelle premesse, che "l'Ufficio Tributi del Comune di Vimercate ha dichiarato la disponibilità a riconoscere l'uso del vecchio ospedale per attività istituzionale e pertanto a desistere

nell'applicazione dell'imposta IMU". Nel provvedimento prot. 49092 del 6.12.2019 con cui il Comune di Vimercate ha annullato l'avviso di accertamento n. 488 del 18.10.2018, lo stesso Comune ha dichiarato che il Vecchio Ospedale non possa intendersi integralmente e completamente dismesso, "sebbene ci siano porzioni di locali in stato di degrado e vetustà e come tali non utilizzati" e che, pertanto, "il diritto all'esenzione Imu non possa considerarsi perduto, dovendo considerarsi il Vecchio Ospedale come un unico fabbricato».

Il documento prosegue citando la giurisprudenza in materia e poi conclude: «Considerato che, con ogni evidenza, avendo provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento Imu per il 2013, il Comune ha ritenuto sussistere il requisito oggettivo per l'esenzione... Si chiede al sindaco e all'assessore competente di indicare se e quali attività di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo o sportivo vengano espletate; se e in quali locali le stesse vengano espletate in maniera effettiva e concreta...».

AMMINISTRAZIONE ERA CONVINTA CHE ASST DOVESSE PAGARE L'IMPOSTA

Ecco la cartella esattoriale incriminata e l'estratto della memoria inviata dai legali del Comune alla Commissione tributaria

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI							
Le sanzioni sono irrogate in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 504/1992 e dal D.Lgs. 472/1997. Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 472/1997 le sanzioni sono determinate come riportate di seguito:							
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VERSARE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE		% sanzione	Imposta da sanzionare	Importo sanzione			
omessa denuncia		100,00	233.481,99	233.481,99			
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI	Tipo	Su importo	Dal	Al	Tempo	Tasso Annuale	Interessi
Differenza imposta	accento	118.740,99	18/09/2013	31/12/2013	157 giorni	5,50	3.465,45
	accento	118.740,99	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	4,00	4.889,54
	accento	118.740,99	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	583,70
	accento	118.740,99	01/01/2016	31/12/2016	365 giorni	0,20	234,12
	accento	118.740,99	01/01/2017	31/12/2017	365 giorni	0,10	116,74
	accento	118.740,99	01/01/2018	18/10/2018	291 giorni	0,30	279,22
	saldo	118.741,00	17/12/2013	31/12/2013	15 giorni	5,50	263,67
	saldo	118.741,00	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	4,00	4.889,54
	saldo	118.741,00	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	583,71
	saldo	118.741,00	01/01/2016	31/12/2016	365 giorni	0,20	234,12
	saldo	118.741,00	01/01/2017	31/12/2017	365 giorni	0,10	116,74
	saldo	118.741,00	01/01/2018	18/10/2018	291 giorni	0,30	279,22
RIEPILOGO DELL'AVVISO							
Totale differenza d'imposta da corrispondere				233.481,99			
Totale interessi				15.496,17			
Totale sanzioni				233.481,99			
Spese di notifica				5,45			
Arrotondamento				0,40			
IMPORTO TOTALE DA VERSARE				€ 482.465,90			
Si avverte che in caso di adesione al presente provvedimento, con il pagamento entro 60 gg. dalla notifica, la sanzione amministrativa viene ridotta ad 1/3 come segue:							
DETERMINAZIONE SANZIONI CON ADESIONE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE		Importo sanzione ridotta					
omessa denuncia (ridotta)		77.827,33					
RIEPILOGO DELL'AVVISO CON ADESIONE							
Totale differenza d'imposta da corrispondere				233.481,99			
Totale interessi				15.496,17			
Totale sanzioni con adesione				77.827,33			
Spese di notifica				5,45			
Arrotondamento				0,06			
IMPORTO TOTALE DA VERSARE CON ADESIONE				€ 328.811,00			

A sinistra, la cartella esattoriale emessa dal Comune nel 2018 per l'annualità Imu 2013, poi impugnata da Asst. Al centro e a destra, due pagine della memoria inviata dal Comune alla Commissione tributaria: si evince inequivocabilmente quale fosse la posizione dell'Amministrazione comunale

«La pretesa di Asst di non pagare è totalmente priva di fondamento, perché contraria alla norma»

Un altro passaggio del documento del Comune: «Non è stata fornita alcuna prova della concreta utilizzazione dell'immobile, né tantomeno l'Azienda sanitaria ha dimostrato di essersi attivata per superare lo stato di totale abbandono del fabbricato al fine dell'effettivo e concreto utilizzo»

VIMERCATE (tlo) Che il Comune, con la rinuncia alla pretesa del pagamento dell'Imu da parte di Azienda scio sanitaria territoriale di Vimercate, sul vecchio ospedale, abbia smentito se stesso, in modo sorprendente, lo certifica nero su bianco la memoria che la stessa Amministrazione comunale aveva inviato alla Commissione tributaria di Milano per confutare le tesi dell'Asst.

Tesi che Palazzo Trotti, tramite i propri legali, smonta sia nella forma che nella sostanza. Ecco alcuni passaggi.

La premessa

Già nella premessa delle 15 pagine di controdeduzioni, i legali del Comune non lasciano spazi a dubbi sul fatto che l'immobile del vecchio ospedale sia «ormai inutilizzato e dismesso - si legge - e per il quale Asst non ha mai pagato il tributo dovuto per legge».

Già questo basterebbe. Gli avvocati scrivono però molto altro.

L'aspetto formale

Nel suo ricorso Asst aveva eccepito rispetto alla correttezza formale della cartella esattoriale con la quale il Comune aveva chiesto il pagamento dell'Imu 2013. Aveva di fatto sostenuto che ci fossero errori di forma già sufficienti a rendere nulla la cartella. Eccependo quanto sostenuto da Asst, si ribadisce che «l'avviso di accertamento (che chiedeva il pagamento Imu 2013, ndr) - si legge ancora - è legittimo e adeguatamente motivato... Nell'atto impositivo risulta ben indicato e individuato l'immobile

accertato... L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari... La tesi della controparte circa la nullità dell'avviso di accertamento è del tutto destituita di fondamento se non addirittura pretestuosa».

L'aspetto sostanziale
Una seconda parte delle controdeduzioni del Comune riguarda la sostanza della richiesta.

Come è noto, secondo Asst, la normativa prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di proprietà dello Stato ad uso sanitario, indipendentemente dal fatto che siano ancora in uso.

Di avviso completamente opposto il Comune.

«A dire di parte ricorrente (Asst, ndr) - si legge ancora nella memoria dei legali del Comune - l'esenzione del pagamento dell'Imposta spetta per il solo fatto che il fabbricato in questione è destinato a finalità istituzionali, a prescindere dalla concreta ed effettiva utilizzazione dello stesso e nonostante sia venuta meno la strumentalità dello stesso alle finalità istituzionali proprie dell'Azienda sanitaria. La pretesa è totalmente priva di fondamento, perché contraria alla norma di esenzione nell'interpretazione fornita dalla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione».

Dal Comune, quindi, non hanno alcun dubbio del fatto di essere completamente dalla parte della ragione. E la memoria scritta lo ribadisce

successivamente a più riprese: «la concreta, esclusiva ed immediata utilizzazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale rappresenta *conditio sine qua non* per beneficiare dell'esenzione dell'imposta... Non è sufficiente la mera destinazione degli immobili a finalità istituzionali, bensì è necessaria la diretta ed immediata utilizzazione degli stessi allo svolgimento dell'attività».

Come a dire, per essere più chiari: «Se l'ospedale non è più un ospedale, deve pagare l'Imu».

I legali citano una serie di pronunciamenti della Corte Suprema e della Corte di Cassazione a conferma della tesi. «Anche di recente - si legge ancora - la Cassazione ha ribadito che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resta concretamente inattuata».

E l'Amministrazione comunale, tramite gli avvocati, non ha dubbi che questa sia la condizione in cui si trova il vecchio ospedale: «l'immobile in contestazione è inutilizzato, vuoto e dismesso da diversi anni (come risulta da un sopralluogo effettuato) con conseguente inevitabile venir meno della strumentalità dello stesso».

E ancora: «Non è stata fornita alcuna prova della concreta utilizzazione dell'immobile, né tantomeno l'Azienda sanitaria ha dimostrato di essersi attivata per superare lo stato di totale abbandono del fabbricato al fine dell'effettivo e concreto utilizzo. Peraltro, quando anche risultasse che parte dell'immobile è effettivamente utilizzato, l'esenzione spetterebbe esclusivamente in proporzione alle superfici concretamente utilizzate e non già per l'intero fabbricato».

Come e perché poi il Comune abbia completamente sconfessato se stesso resta un

La prognosi sulla motivazione dell'avviso di accertamento, pertanto, non può che essere nel riconoscimento della sua idoneità e completezza, da qui la totale infondatezza di tale motivo di ricorso.

b) Mancanza dei requisiti prescritti dall'art.9, co.8), D.Lgs 23/2011 per beneficiare dell'esenzione

L'Azienda Sanitaria avanza il diritto a beneficiare dell'esenzione dall'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art.9, co.8, D.Lgs 23/2011 (che ha riproposto, per l'imu, la specifica previsione contenuta, per l'ici, nell'art.7, l co.lett.a) D.Lgs 504/1992) sebbene l'immobile sia **inutilizzato e dismesso** da molti anni.

A dire di parte ricorrente, quindi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta spetta per il solo fatto che il fabbricato in questione è destinato a finalità istituzionali, a prescindere dalla concreta ed effettiva utilizzazione dello stesso per dette finalità e nonostante sia, quindi, venuta meno la **strumentalità dello stesso alle finalità istituzionali proprie dell'Azienda sanitaria**.

La pretesa avanzata è totalmente priva di fondamento, perché contraria alla norma di esenzione nell'interpretazione fornita dalla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, infatti, anche con riguardo agli immobili posseduti dallo Stato e dagli

analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'applicazione rigorosa delle norme di esenzione si impone in ragione della natura agevolativa delle disposizioni in questione che poiché disposizioni speciali e derogatorie della norma generale, sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica né estensiva e non possono, quindi, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate... (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. trib. ord. n. 23390 del 09/11/2011; Corte di Cass. sez. trib. sent. n. 20466 del 06/10/2011; Corte di Cassazione, sez. trib. sent. n. 20042 del 30/09/2011).

Orbene, non è stata fornita alcuna prova, nel caso di specie, della concreta utilizzazione (al di là della mera destinazione) dell'immobile, né tantomeno l'Azienda sanitaria ha dimostrato di essersi attivata per superare lo stato di totale abbandono del fabbricato al fine dell'effettivo e concreto utilizzo.

Peraltro, quando anche risultasse che parte dell'immobile è effettivamente utilizzato, l'esenzione spetterebbe esclusivamente in proporzione alle superfici concretamente utilizzate e non già per l'intero fabbricato, sulla base del criterio della distinzione delle superfici, già previsto dal legislatore dell'imu per gli immobili posseduti dagli enti non profit.